

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 26/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Esponde il ricorrente di aver estinto un finanziamento con cessione del quinto dopo 48 rate su 120. Egli chiedeva all'intermediario il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi corrisposti, ma non maturati alla data dell'estinzione. Lamentava, inoltre, che la strutturazione dei tassi e dei costi contrattuali faceva sì che si addivenisse ad un TAEG che, al momento di una eventuale estinzione anticipata, potesse risultare sopra soglia usura.

L'intermediario convenuto eccepisce, in linea preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di reclamo con riguardo alla domanda relativa all'usura. Egli afferma di aver rimborsato quanto dovuto in ragione del contratto e considera erroneo il calcolo degli asseriti interessi usurari.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo di Euro 6.479,90. L'intermediario insiste per il rigetto.

### DIRITTO



Il Collegio richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di verifica della usurarietà dei tassi di interessi applicati; ricordato che, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non è affatto sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare tasso di mora e costi ulteriori con l'importo del tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi, essendo, al contrario "*evidente che la regola di diritto è tutt'altra*" (cfr. Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1875 del 28.3.2014); considerato che parte ricorrente ha lamentato l'usurarietà degli interessi applicati discostandosi dai principi affermati dalla citata pronuncia del Collegio di Coordinamento e dal costante orientamento dei Collegi ABF in materia. In ogni caso, si tratterebbe di un vizio genetico relativo ad un contratto stipulato in data anteriore al 1 gennaio 2009, sicché la controversia deve sul punto reputarsi sottratta alla competenza *ratione temporis* di ABF. Deve invece accogliersi la domanda relativa all'indebito per commissioni/premi. Al riguardo il Collegio richiama il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014). Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato tale criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri indicati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 6.640,47 (il ricorrente chiede la minor somma di € 6.479,90); considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta, trattandosi di materia sottratta a difesa tecnica;

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso per quanto attiene all'accertamento degli interessi usurari; dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.479,90, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie il ricorso nella parte residua.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA